

***GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1
lettera a) L.R. 19/2007***

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | <i>Premessa</i> | 2 |
| 2 | <i>Oggetto dell'appalto</i> | 2 |
| 3 | <i>Durata</i> | 4 |
| 4 | <i>Attivazione della fornitura</i> | 4 |
| 4.1 | Modalità di attivazione | 4 |
| 4.2 | Tempistiche di attivazione | 6 |
| 4.3 | Trattamento retributivo del personale fornito | 6 |
| 4.4 | Sede e orario di lavoro | 6 |
| 4.5 | Assenze e malattia | 7 |
| 4.6 | Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro | 7 |
| 4.7 | Provvedimenti disciplinari | 7 |
| 5 | <i>Compiti, obblighi e responsabilità del Fornitore</i> | 8 |
| 6 | <i>Responsabilità e oneri a carico delle Amministrazioni contraenti</i> | 9 |
| 7 | <i>Corrispettivo</i> | 9 |
| 8 | <i>Fatturazione e pagamento</i> | 10 |
| 9 | <i>Monitoraggio della Convenzione</i> | 10 |
| 10 | <i>Controlli e verifiche</i> | 11 |
| 11 | <i>Responsabili del servizio</i> | 11 |
| 12 | <i>Penali</i> | 12 |

1 Premessa

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato a favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, nonché le prestazioni dei servizi connessi (attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale richiesto dalle Amministrazioni Contraenti).

Nel corpo del presente capitolato, con il termine:

Agenzia/Fornitore: s'intende l'Agenzia per il Lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per la somministrazione a tempo determinato di personale;

"Amministrazione Contraente": si intende l'Azienda del Servizio Sanitario Regionale che utilizza la Convenzione mediante l'emissione della richiesta di fornitura;

"Richiesta di Fornitura": si intende la richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente per l'attivazione di una missione sulla base della Convenzione.

"Margine di agenzia": si intende il corrispettivo riconosciuto all'Agenzia per il Lavoro per l'attività di somministrazione; è rappresentato dal moltiplicatore indicato nell'offerta economica che verrà applicato al costo del lavoro (es.: un moltiplicatore pari a 1,250 corrisponde ad un margine di agenzia del 25%).

2 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha come scopo l'individuazione di un'Agenzia di somministrazione di lavoro, che provveda alla fornitura, ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. del comparto sanità, a favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, di figure professionali riconducibili alle categorie B), BS), C), D e DS) di cui al vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Sanità, attraverso la formula della somministrazione di lavoro a tempo determinato. Il servizio è da considerarsi comprensivo anche dell'attività di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale.

Il servizio è riservato alle Agenzie di somministrazione di lavoro in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003) ed appositamente iscritte all'albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (ex art. 4, comma 1, del D. Lgs n. 276/2003 e s.m.i.)

Il ricorso all'istituto a termine ha come scopo di fornire alle Aziende Sanitarie uno strumento contrattuale dinamico diretto a consentire la temporanea utilizzazione di particolari professionalità in relazione alle esigenze di carattere tecnico, produttivo e sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività delle Aziende Sanitarie, in quanto alle stesse non è possibile far fronte con il personale in servizio, al fine di garantire le molteplici attività cui la singola Amministrazione è chiamata a far fronte.

Si riportano di seguito i profili professionali, con relative categorie del C.C.N.L. citato, che sarà possibile richiedere nel corso della durata della Convenzione, con l'indicazione delle ore stimate di utilizzo per ciascuno di essi:

| | CATEGORIA | PROFILO | FABBISOGNO ORE STIMATO TOTALE |
|----|------------------|--|--|
| 1 | B | Coadiutore amministrativo | 144.000 |
| 2 | B | Operatore tecnico – Magazziniere | 17.300 |
| 3 | BS | O.S.S. | 385.000 |
| 4 | BS | Coadiutore amministrativo esperto | 11.000 |
| 5 | BS | Operatore tecnico specializzato servizi sanitari | 5.600 |
| 6 | BS | Operatore tecnico – Conduttore caldaie a vapore | 12.000 |
| 7 | C | Assistente amministrativo | 116.000 |
| 8 | C | Assistente tecnico | 18.000 |
| 9 | C | Assistente tecnico geometra | 5.000 |
| 10 | D | Infermiere | 426.000 |
| 11 | D | Infermiere pediatrico | 15.000 |
| 12 | D | Ostetrica | 61.000 |
| 13 | D | Collaboratore professionale - Educatore professionale | 5.000 |
| 14 | D | Collaboratore professionale - Assistente sociale | 5.000 |
| 15 | D | Tecnico radiologia | 12.000 |
| 16 | D | Collaboratore amministrativo | 6.000 |

| | CATEGORIA | PROFILO | FABBISOGNO ORE STIMATO TOTALE |
|----|------------------|--|--|
| 17 | DS | Collaboratore tecnico professionale esperto | 8.000 |

I valori sopra riportati per singolo profilo professionale sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva; gli stessi riguardano il fabbisogno stimato biennale delle Aziende del Servizio Sanitario destinatarie della presente gara e sono stati determinati principalmente sulla base del ricorso all'istituto della somministrazione di lavoro nell'ultimo anno ed avuto riguardo alle diverse scadenze dei contratti attualmente in essere presso ciascuna Azienda.

L'importo indicato nel Disciplinare non costituisce indicazione del corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali ad esso legati (calcolo del contributo all'AVCP, cauzioni, ecc..) e l'importo massimo spendibile della Convenzione. Pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per S.C.R.-Piemonte e per le Aziende Sanitarie, che non risponderanno nei confronti dell'aggiudicatario in caso di emissione di ordinativi inferiori; di fatto il ricorso alla presente fornitura sarà determinato dall'effettivo fabbisogno di ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto dell'importo di gara.

3 Durata della Convenzione e durata del contratto individuale

Il Fornitore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali sino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile; il servizio potrà essere ordinato dalle Aziende Sanitarie nel corso della durata della Convenzione, ovvero 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di attivazione della medesima.

La durata del contratto individuale è specificata nelle singole richieste di fornitura.

4 Attivazione della fornitura

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo avverrà, da parte delle singole Aziende, nei modi e al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa vigente in materia o che verrà emanata anche a livello regionale.

4.1 Modalità di attivazione

Gli Enti procederanno, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo di durata della Convenzione, alla richiesta all'Agenzia aggiudicataria di singole forniture di lavoro nell'ambito delle figure professionali indicate al par. 2.

Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti informazioni:

- la descrizione della professionalità richiesta, la corrispondente categoria, eventuale settore di specializzazione ed il grado di esperienza necessario;
- le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;
- la sede di lavoro, con indicazione della struttura organizzativa di assegnazione;
- dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;

- eventuali ulteriori informazioni.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per i corrispondenti profili professionali come da C.C.N.L. del Comparto Sanità pubblica e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia. Le modalità di svolgimento potranno variare in base all'organizzazione della singola Amministrazione e ai contratti decentrati aziendali (per ciò che attiene, ad es., all'orario di lavoro, all'articolazione dell'orario di servizio nell'arco della giornata e della settimana, ecc.).

L'Agenzia di somministrazione, a fronte di una richiesta di fornitura, si impegna a presentare all'Amministrazione richiedente **almeno 3 candidati** da selezione per ogni unità lavorativa, in possesso dei requisiti professionali richiesti, entro le tempistiche indicate al successivo par. 4.2. Ciascuna Amministrazione di volta in volta effettuerà, a propria discrezione, l'individuazione dei candidati sulla base della modalità di selezione che riterrà più opportuna (curriculum, colloquio, prova d'idoneità, ecc...) e trasmetterà tempestivamente all'Agenzia la lista dei soggetti selezionati. Individuato il/i candidato/i l'Amministrazione comunicherà all'Agenzia tutti i dati necessari alla definizione del contratto di somministrazione nonché il nominativo del Responsabile del Procedimento/D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del Contratto) e i riferimenti per la fatturazione.

I candidati dovranno essere in possesso di idoneo titolo di studio, ai sensi della normativa vigente; con particolare riferimento ai titoli conseguiti all'estero, si richiede che siano riconosciuti come equipollenti dal Ministero della Salute. L'Agenzia dovrà, altresì, garantire la padronanza della lingua italiana da parte di ogni candidato.

Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente ai singoli profili si rinvia alla normativa vigente. È altresì richiesta l'iscrizione all'Albo del Collegio e/o Ordine della relativa professione, ove previsto dalla normativa vigente.

Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze fondamentali richieste ed ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie.

In sede di richiesta di fornitura, in ragione della specifica attività da svolgere, potrà essere richiesto da parte delle Amministrazioni contraenti il possesso di una comprovata esperienza professionale in alcune branche specifiche con indicazione del periodo minimo di esperienza ritenuto idoneo.

Il personale somministrato, selezionato ed approvato dall'Azienda, verrà sottoposto alla sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, effettuata dal medico competente dell'Azienda stessa ed applicando i protocolli aziendali. Anche l'applicazione della sorveglianza sanitaria periodica è a carico dell'Azienda utilizzatrice.

Nel caso in cui il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente dell'Azienda sia con limitazioni o prescrizioni, l'Azienda stessa ha facoltà di richiedere la sostituzione del prestatore di lavoro. Ogni candidato in sostituzione nella missione di un altro candidato deve essere approvato dall'Azienda e sottoposto alla sorveglianza sanitaria con le modalità indicate.

In ogni momento le Aziende potranno richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti previsti.

Nella conduzione delle attività il lavoratore temporaneo è tenuto a conoscere e ad attenersi

ai prontuari ed alle procedure, alle linee guida, ai protocolli, alle modalità operative e ad utilizzare la modulistica in uso nell'Amministrazione ove presta l'opera.

4.2 Tempistiche di attivazione

A fronte di una richiesta di fornitura, sarà compito dell'Agenzia mettere a disposizione il personale richiesto entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine verrà incrementato sino a 15 (quindici) giorni lavorativi nel caso in cui il numero di lavoratori dello stesso profilo oggetto della richiesta di fornitura sia pari o superiore a 10 unità.

In caso di impossibilità a reperire il personale entro i termini previsti, l'Agenzia dovrà darne comunicazione scritta all'Amministrazione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. L'Amministrazione, in tal caso, avrà facoltà di attendere il maggior termine concordato o rivolgersi ad altra Agenzia per il lavoro. L'eventuale maggior onere da ciò derivante sarà a carico dell'Agenzia aggiudicataria, restando impregiudicato ogni altro diritto per il mancato adempimento.

In casi eccezionali e limitatamente alla richiesta di fornitura di un numero massimo di 2 lavoratori in somministrazione temporanea, potrà essere richiesto all'Agenzia la fornitura di tale personale entro 2 (due) giorni lavorativi.

4.3 Trattamento retributivo del personale fornito

Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Agenzia con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Azienda Sanitaria utilizzatrice, a parità di mansioni svolte.

Il trattamento retributivo è quello previsto dal vigente C.C.N.L. del personale del S.S.N., dalla contrattualistica territoriale ed aziendale, tenuto conto di tutte le sue componenti, ossia voci retributive fisse e parti variabili (quali straordinari, indennità varie, festività infrasettimanali, ecc..) pagabili al loro verificarsi, nonché le trattenute fiscali e previdenziali.

Nell'ambito delle voci che concorrono a formare la retribuzione accessoria, in ragione delle diverse politiche aziendali, la singola Azienda potrà disporre la corresponsione di compensi incentivanti, conseguenti all'assegnazione e al raggiungimento di obiettivi o alla partecipazione a determinati progetti, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti integrativi aziendali. Eventuali specificazioni sul punto potranno essere evidenziate dall'Amministrazione contraente in occasione dell'attivazione della missione.

In allegato al presente Capitolato sono riportati i valori retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale nonché il costo orario indicativo cui fare riferimento per la formulazione dell'offerta (Tabella n. 1). Ai fini del calcolo di quest'ultimo sono state tenute in considerazione – e il Fornitore dovrà tenere in considerazione nel corso della durata della Convenzione – le seguenti voci: stipendio base, indennità di vacanza contrattuale, rateo 13esima, ferie, ex festività, INPS, INAIL, FORMATEMP, EBITEMP, TFR.

4.4 Sede e orario di lavoro

Le prestazioni richieste dovranno essere effettuate nelle diverse strutture organizzative delle Aziende Sanitarie piemontesi indicate nelle richieste di fornitura.

L'orario di lavoro sarà definito sulla base delle necessità, in coerenza con le esigenze e le modalità di funzionamento delle strutture organizzative di utilizzazione. Le ore di

presenza, legate allo svolgimento dell'attività professionale, saranno documentate attraverso l'uso di appositi moduli o altri strumenti (es. tesserini magnetici) che permettano il calcolo delle spettanze.

Mensilmente, ai fini del computo delle ore di lavoro effettivamente lavorate dal prestatore di lavoro, l'Azienda ed il singolo lavoratore somministrato sottoscriveranno un documento riepilogativo delle presenze, indicante le ore lavorate e le componenti variabili/accessorie da mettere in pagamento, che sarà trasmesso all'Agenzia a cura del lavoratore stesso.

Eventuali ore di lavoro straordinario potranno essere effettuate solo in presenza di specifica autorizzazione preventiva rilasciata dalla Azienda.

Ciascun lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, secondo quanto previsto dall'art. 28, lett. A) del C.C.N.L. per la categoria delle agenzie di somministrazione del 24/07/2008.

4.5 Assenze e malattia

Le Amministrazioni contraenti corrisponderanno all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate dai singoli lavoratori, rimanendo a carico dell'Agenzia ogni assenza effettuata da parte dei lavoratori medesimi per malattia, infortuni, congedi e maternità.

L'Agenzia si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione dell'assenza del lavoratore ed eventualmente a sostituire il medesimo ai sensi del paragrafo 4.6, previa richiesta da parte dell'Azienda.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

4.6 Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore, quale che ne sia il motivo (mancato superamento del periodo di prova stabilito dal C.C.N.L. delle Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo, dimissioni, assenze prolungate dal servizio oltre 7 giorni, giusta causa di recesso, ecc.) l'Agenzia aggiudicataria si impegna, su richiesta delle Amministrazioni, a sostituire il lavoratore entro 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla tempestiva comunicazione dell'interruzione.

In caso di assenze del lavoratore che superino il 20% della durata del contratto di lavoro, l'Agenzia si impegna a sostituire il lavoratore, previa richiesta espressa dell'Amministrazione.

In tali casi, l'Agenzia avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell'effettiva interruzione del servizio.

Il lavoratore avviato in sostituzione dovrà possedere i requisiti e le competenze richiesti per il lavoratore da sostituire.

4.7 Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, come previsto dall'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.. Le Amministrazioni contraenti, pertanto, provvederanno tempestivamente a comunicare le circostanze disciplinari che formano oggetto della contestazione all'Agenzia, la quale provvederà a contestarle al lavoratore nelle forme previste dalla normativa vigente.

5 Compiti, obblighi e responsabilità del Fornitore

Il Fornitore aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione, inserimento e gestione dei lavoratori temporanei.

In particolare sono compiti e responsabilità del Fornitore:

- produrre, per tutte le tipologie di personale inserito presso le Amministrazioni utilizzatrici, copia del titolo di studio, della specializzazione, dell'iscrizione all'Albo/Ordine professionale o quant'altro richiesto per lo svolgimento delle mansioni assegnate. Se si tratta di personale di cittadinanza non italiana, l'Agenzia dovrà produrre copia del permesso di soggiorno per lavoro e del riconoscimento ministeriale del titolo di studio posseduto;
- fornire personale già istruito e formato, in relazione alle competenze richieste, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dalle strutture;
- aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;
- garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;
- garantire la copertura di turni prevista per ciascuna figura professionale;
- operare con il numero richiesto di lavoratori e limitare i fenomeni di turnover, tali da compromettere la continuità e la qualità del servizio;
- sostituire, nei casi previsti al paragrafo 4.6 su richiesta delle Amministrazioni, il personale mancante, entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'interruzione del servizio. La sostituzione non comporterà oneri aggiuntivi per l'Amministrazione utilizzatrice, che si limiterà a corrispondere il dovuto per le ore lavorative prestate;
- effettuare i necessari accertamenti di idoneità fisica al lavoro, e produrne copia al momento dell'inserimento;
- stipulare separati contratti individuali di servizio per ogni prestatore di lavoro temporaneo;
- *se indicato in offerta tecnica e richiesto dalle Aziende Sanitarie nella richiesta*, fornire la divisa (capi di vestiario e calzature) ed i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti ecc.), quale azione conseguente la valutazione del rischio, ai lavoratori temporanei ammessi al servizio;
- trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dalla stipulazione, copia del contratto tra Agenzia di somministrazione e il prestatore di lavoro temporaneo, ai fini della propria tutela in ordine alle responsabilità solidali previste dal comma 3 dell'art. 23 del D.Lgs 276/2003 e s.m.i. e documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici;
- corrispondere al prestatore di lavoro temporaneo il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. del Comparto Sanità applicato dall'Amministrazione utilizzatrice;
- provvedere a retribuire i lavoratori con periodicità mensile;
- versare i contributi previdenziali, assistenziali e premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- per le finalità di verifica e controllo delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, su richiesta dell'Amministrazione esibire in qualsiasi momento il LUL (libro unico del lavoro) e le buste paga;
- assicurare i prestatori di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali previste

dal D.P.R. 1124/65 e s.m.i. e, in caso di infortuni, adempiere alle relative denunce;

- non attivare subappalti nella somministrazione di lavoratori temporanei;
- produrre alle Amministrazioni contraenti copia di adeguata polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile contro ogni possibile danno a persone o cose causati dai prestatori di lavoro temporaneo.

6 Responsabilità e oneri a carico delle Amministrazioni contraenti

Le Amministrazioni contraenti si obbligano a:

- adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione;
- comunicare all'Agenzia i trattamenti normativi e retributivi per la figura professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;
- corrispondere all'Agenzia aggiudicataria il compenso per il servizio reso, secondo il moltiplicatore determinato nell'offerta, in relazione alla prestazione effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, sulla base del costo orario composto come indicato al par. 3 cui potranno eventualmente aggiungersi i costi accessori pagabili al loro verificarsi quali, a titolo esemplificativo, indennità e straordinari - ove espressamente richiesti/autorizzati - e festività infrasettimanali;
- versare direttamente, in caso di inadempimento dell'agenzia aggiudicataria, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni ed i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Agenzia;
- adottare tutte le misure di sicurezza ed osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- far fruire i lavoratori in somministrazione del servizio mensa aziendale laddove presente, o all'erogazione di buoni pasto, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente e secondo le modalità di accesso stabilite dal Regolamento di ciascuna Amministrazione utilizzatrice; la quota pasto a carico del lavoratore è la medesima di quella posta a carico del personale dipendente. Gli importi relativi ai buoni pasto, come pure i rimborsi per missioni di servizio autorizzate, saranno computati dall'Agenzia in aggiunta al costo orario a rimborso di quanto effettivamente erogato;
- comunicare tempestivamente all'Agenzia gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che l'Agenzia dovrà esercitare;
- informare tempestivamente e per iscritto l'Agenzia in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi di legge.

7 Corrispettivo

Il corrispettivo mensile spettante all'Agenzia è determinato dal prodotto aritmetico tra il numero delle ore lavorative effettivamente prestate, il numero dei lavoratori temporanei forniti ed il costo orario totale per profilo professionale, composto dalle voci indicate al precedente par. 4.3 (Tabella n. 1).

Al costo così determinato verrà applicato il margine di ricarico orario

(markup/moltiplicatore) offerto dall'Agenzia, assoggettato all'IVA nella misura di legge. Il valore del moltiplicatore si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza.

Le variazioni retributive dovute a festività infrasettimanali, indennità e straordinari, ove espressamente richiesti ed autorizzati, ogni qualvolta si verifichino, comunicate dall'Amministrazione utilizzatrice all'Agenzia, dovranno essere immediatamente applicate ed andranno a far parte delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia (markup/moltiplicatore) offerto.

Le assenze dovute a congedi, malattie, infortuni e gravidanze effettuate dai lavoratori in somministrazione rimangono a carico dell'Agenzia.

8 Fatturazione e pagamento

L'agenzia aggiudicataria emetterà, per il servizio erogato, fatture mensili intestate a ciascuna Amministrazione contraente contenenti indicativamente i seguenti dati:

- riferimento al numero di contratto, al nominativo del lavoratore, alla categoria e con indicazione della data di inizio e di fine del periodo contrattuale;
- numero di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione suddivise per singolo lavoratore;
- costo orario applicato per singolo profilo;
- totale costo ore maturate;
- voci di retribuzione accessoria verificatesi nel periodo di competenza;
- costo unitario per singola voce di retribuzione accessoria;
- totale costo retribuzione accessoria;
- margine di agenzia;
- IVA sul margine dell'agenzia;
- totale complessivo della fattura.

Le fatture, su richiesta, dovranno essere corredate della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici del mese di competenza precedente. In caso di assenza della documentazione di cui sopra, il pagamento verrà sospeso e riprenderà solo con l'avvenuta presentazione della documentazione richiesta senza che questo possa dar luogo a richiesta di interessi da parte dell'aggiudicatario.

In deroga a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, la liquidazione delle fatture avverrà a 90gg dalla data di ricevimento delle stesse.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso in caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione del servizio.

9 Monitoraggio della Convenzione

Il Fornitore deve inviare a S.C.R. – Piemonte S.p.A., su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; S.C.R. – Piemonte S.p.A. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico.

In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Amministrazione Contraente;
- categoria professionale richiesta;
- numero di contratto del lavoratore;
- data inizio somministrazione;
- data fine somministrazione;
- scadenze eventuali proroghe;
- ore effettivamente lavorate nel periodo di riferimento;
- costo orario applicato per profilo;
- importo fatturato per lavoratore (comprensivo di eventuali elementi di retribuzione accessoria);
- quota dovuta per margine di Agenzia (IVA esclusa)

e ogni altra informazione richiesta da S.C.R. – Piemonte S.p.A. nel corso della Convenzione.

S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di applicare le penali, così come riportato nel successivo paragrafo 12, nel caso in cui il Fornitore non invii la reportistica richiesta nel rispetto delle tempistiche e delle modalità prestabilite.

10 Controlli e verifiche

L'Agenzia aggiudicataria si impegna, tramite i propri responsabili, ad effettuare una costante attività di monitoraggio del servizio espletato, per garantire la buona esecuzione delle prestazioni previste nel presente Capitolato.

In ogni caso, per tutta la durata della Convenzione, S.C.R. – Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essa incaricati, e le singole Amministrazioni contraenti si riservano, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Agenzia aggiudicataria possa nulla eccepire al riguardo, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da parte del Fornitore, di tutte le disposizioni contrattuali, al fine di monitorare la qualità e l'efficacia del servizio prestato, ed in particolare la corrispondenza con quanto proposto e dichiarato in sede di offerta.

Qualora il servizio non dovesse risultare conforme alle prescrizioni del presente Capitolato e della Convenzione, l'Agenzia dovrà provvedere tempestivamente all'eliminazione delle non conformità rilevate e segnalate.

11 Responsabili del servizio e della Convenzione

Ai fini della stipula della Convenzione, l'Agenzia aggiudicataria dovrà disporre di almeno una filiale dislocata in ognuna delle 8 province della Regione Piemonte. Per ciascuna di esse, dovrà fornire l'indicazione del Responsabile con il rispettivo recapito di telefono, fax e e-mail al quale le Amministrazioni contraenti invieranno le richieste di fornitura in orario e giorni lavorativi.

Contestualmente, dovrà fornire il nominativo di uno o più Responsabile/i del servizio che, per il personale somministrato nel ruolo sanitario, dovrà/anno assicurare una reperibilità telefonica 24 ore su 24, inclusi i festivi, per la gestione di straordinarie evenienze che richiedano programmazioni particolari.

L'Agenzia aggiudicataria dovrà inoltre comunicare il nominativo ed il recapito (telefono,

e-mail, cellulare) di un Responsabile della Convenzione, che assumerà il ruolo di interfaccia del Fornitore nei confronti di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e di supervisore in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sull'Agenzia a norma del presente Capitolato. Lo stesso dovrà essere reperibile in orari e giorni lavorativi.

12 Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le prescrizioni previsti nel presente Capitolato, le singole Amministrazioni contraenti potranno applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:

| VIOLAZIONE | PENALE |
|--|--|
| Ritardo di presa in servizio del lavoratore | € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato con l'Agenzia |
| Ritardo nella sostituzione del prestatore di lavoro a norma di quanto previsto al par. 4.6 | € 150,00 per ogni giorno di ritardo |
| Inadempienze diverse da quelle citate, quali modifiche non concordate o altre similari | da € 100,00 a € 500,00 in relazione all'entità delle inadempienze e al loro impatto sull'organizzazione ed efficienza dell'Amministrazione |
| Mancata applicazione della normativa in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo | € 500,00 per singolo addetto alla prima infrazione riscontrata; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. L'infrazione comporta la segnalazione del fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle norme in vigore |
| Mancata copertura dei turni senza giustificato motivo (es. recesso/abbandono del servizio senza preavviso) | € 30,00/ora per tutti i turni scoperti fino alla sostituzione dell'operatore mancante |
| Reiterate interruzioni delle prestazioni (di cui al par. 4.6) | € 200,00 al terzo evento; € 400,00 al quarto evento. Successivi episodi comportano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. |
| Mancata reperibilità del Responsabile o di altro personale di filiale in orari e giorni lavorativi | € 100,00 per ogni giorno lavorativo di mancata reperibilità |

In caso di mancata reperibilità del Responsabile della Convenzione, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00 (cento/00) per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato invio dei report trimestrali di cui al par. 9 nel termine stabilito, sarà

facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.

TABELLA 1

| CATEGORIA | PROFILO PROFESSIONALE (36 h settimanali su 6gg) | STIPENDIO BASE MENSILE * | COSTO ORARIO |
|------------------|--|---|-------------------------|
| B | Coadiutore amministrativo | € 1.479,35 | € 16,148 |
| B | Operatore tecnico – Magazziniere | € 1.479,35 | € 16,48 |
| BS | O.S.S. | € 1532,80 | € 16,732 |
| BS | Coadiutore amministrativo esperto | € 1532,80 | € 16,732 |
| BS | Operatore tecnico specializzato servizi sanitari | € 1532,80 | € 16,732 |
| BS | Operatore tecnico – Conduttore caldaie a vapore | € 1532,80 | € 16,732 |
| C | Assistente amministrativo | € 1.695,68 | € 18,509 |
| C | Assistente tecnico | € 1.695,68 | € 18,509 |
| C | Assistente tecnico geometra | € 1.695,68 | € 18,509 |
| D | Infermiere | € 1841,15 | € 20,425 |
| D | Infermiere pediatrico | € 1841,15 | € 20,425 |
| D | Ostetrica | € 1841,15 | € 20,425 |
| D | Collaboratore professionale - Educatore professionale | € 1841,15 | € 20,096 |
| D | Collaboratore professionale - Assistente sociale | € 1841,15 | € 20,096 |
| D | Tecnico radiologia | € 1841,15 | € 21,737 |
| D | Collaboratore amministrativo | € 1841,15 | € 20,096 |
| DS | Collaboratore tecnico professionale esperto | € 1.985,56 | € 21,672 |

* escluso rateo tredicesima da aggiungere